

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2499 del 17/05/2022
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/1990 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. DITTA: NUOVA GIUNGAS S.R.L. ATTIVITÀ: "FABBRICAZIONE DI STRUTTURE METALLICHE E PARTI ASSEMBLATE DI STRUTTURE" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC) - VIA EMILIA PAVESE N. 38.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2653 del 17/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno diciassette MAGGIO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/1990 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA.

DITTA: NUOVA GIUNGAS S.R.L.

ATTIVITÀ: "FABBRICAZIONE DI STRUTTURE METALLICHE E PARTI ASSEMBLATE DI STRUTTURE" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC) - VIA EMILIA PAVESE N. 38.

## LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

### Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE";
- la Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- il PAIR 2020 della Regione Emilia Romagna, il PPRTQA della Provincia di Piacenza e la DGR 2236/09 e smi;
- la delibera della giunta regionale n. 4606/1999 recante indicazioni per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera;

### Viste:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta NUOVA GIUNGAS S.R.L. (cod. fisc. 02245460361) trasmessa dal SUAP del Comune di Castel San Giovanni con nota prot. n. 22492 del 19.10.2021, acquisita al prot. di Arpae n. 161322 di pari data, finalizzata all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Castel San Giovanni (PC) - via Emilia Pavese n. 38. Detta istanza comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 ad effettuare le emissioni in atmosfera;

- comunicazione/nulla osta di cui all'art. 8, commi 4/6 della L. 447/1995 per quanto attiene all'impatto acustico;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/1990, trasmessa con nota prot. n. 169288 del 03/11/2021;

**Considerato che:**

- con nota prot. n. 174081 del 12/11/2021, è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/1990 in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della predetta Legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- con nota prot. n. 190794 del 13/12/2021 questo Sac ha richiesto documentazione integrativa;
- con note prot. nn. 13088 del 27/01/2022 e 69230 del 27/4/2022 sono state trasmesse, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, le integrazioni prodotte dalla ditta e acquisite ai prot. Arpaee nn. 11457 del 25/01/2022, 45626 del 18/3/2022, 57508 del 6/4/2022 e 60884 del 12/4/2022, differendo, da ultimo, i termini per rendere le proprie determinazioni al giorno 10/05/2022;

**Rilevato** che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera, (rif. Attività n. 15 del 03/05/2022 Sinadoc 28906/2021) risulta che:

- sono previste due emissioni convogliate denominate E1 ed E2 (10 bracci mobili per E1 e 2 per E2);
- dalla documentazione presentata risulta che sono presidiati da E1 i seguenti impianti del capannone 1:
  - Saldatrici 4-E, S-24, 31-E, 30-E, 40-E, 29-E, 26-E, 24-E, 42-E, 34-E, 8-E;
  - Posizionatore a tavola 26-V, Posizionatore a colonna 65-V, Posizionatore a tavola 01-V, Posizionatore a tavola 54-V, Posizionatore a tavola 56-V, Posizionatore a tavola 38-V, Posizionatore a colonna 05-V, Posizionatore a colonna 5-V, Posizionatore a tavola 18-V, Posizionatore a rulli 22-V, Posizionatore a tavola 6-V, Posizionatore a tavola 64-V, Posizionatore a colonna 15-V, Posizionatore a rulli 60-V, Posizionatore a tavola 41-V, in quanto a corredo delle operazioni di saldatura;
  - Mola fissa;
  - Presse 20-D, 17-D, 6-D in quanto a corredo di attività di saldatura;
  - Sbavatrice 14-S, 17-S;
  - Tornio 03-C;
  - Segatrice manuale 12-A, 14-A;
  - Resinatrice / Miscelatore 09-H;
- dalla documentazione presentata si rileva inoltre che le presse 16-D, 01-M, il posizionatore a tavola 25-V ed i Forni elettrici scaldafusso (per il mantenimento del flusso di saldatura ) 02-M , 07-M, 09-M del capannone 1 non generano emissioni in atmosfera;
- la macchina per taglio ad idrogetto 01-J del capannone 1 potrebbe generare emissioni diffuse;
- dalla documentazione presentata si rileva inoltre che sono presidiati da E2 i seguenti impianti del capannone 2;
  - Saldatrici 38-E, 37-E, 35-E;
  - Posizionatori a rulli 69-V, 33-V e posizionatori a tavola 63-V, 36-V in quanto a corredo delle operazioni di saldatura;
- il proponente ha specificato che le presse 9-D, 07-D, la pompa a media pressione 10-M, la pompa ad alta pressione 13-N ed il Vacuum Cleaner 11-N del capannone 2 non generano emissioni in atmosfera;
- la Marcatrice tampografica 36-S del capannone 2 potrebbe generare emissioni diffuse; per essa è previsto un consumo annuo di inchiostro pari a circa 0,5 kg/anno;
- alcuni impianti sono fissi, mentre altri possono essere spostati a seconda delle esigenze produttive, pur rimanendo presidiati da impianto di aspirazione;
- gli impianti di aspirazione sono dotati di serranda di sezionamento manuale per evitare diluizioni;
- sono previsti impianti termici civili di potenza complessiva tale da rientrare in quanto disposto dal titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- dalla documentazione presentata si evidenzia la non applicabilità di quanto disposto dal comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06;
- il proponente inoltre ha dichiarato l'assenza di impianti o attività scarsamente rilevanti ai sensi del comma 1 dell'art. 272 del succitato decreto;
- dalla documentazione presentata si rileva che è previsto l'utilizzo di 110 kg/anno di un detergente a base acquosa per pulizia a mano di componenti metallici;

- dalla documentazione presentata si rileva inoltre che è previsto l'impiego di 33 kg/anno di indurente, di 500 kg/anno di resina epossidica e di 90 kg/anno di poliuretano;
- la Ditta ha infine precisato che sarà garantita una velocità di cattura di 0,5 m/s per la saldatura;

**Atteso che** nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 79141 del 4/2/2022 (prot. Arpae n. 18591 di pari data) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni;
- nota prot. n. 70248 del 2/4/2022 - Servizio Territoriale di ARPAE di Piacenza: parere favorevole secondo determinate condizioni, relativamente alle matrici emissioni;

**Considerato che:**

- il Comune di Castel San Giovanni, convocato alla Conferenza dei Servizi con nota prot. n. 174081 del 12/11/2021, non ha trasmesso le proprie determinazioni relativamente alla decisione oggetto della Conferenza (parere previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 in ordine alle emissioni in atmosfera e parere o nulla osta di cui ai commi 4 o 6 dell'art. 8 della L. 447/1995, relativamente all'impatto acustico);
- la mancata comunicazione delle determinazioni entro il termine stabilito equivale ad assenso senza condizioni, come previsto dall'art. 14 bis comma 4 della L. 241/90, ovvero sono inefficaci le determinazioni adottate dopo la scadenza dei termini, come previsto all'art. 2, c. 8 bis della L. 241/90;

**Ritenuto**, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

**Richiamati** gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Dichiarato** che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

**ASSUME**

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

**DISPONE**

- 1. di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta NUOVA GIUNGAS S.R.L. (cod. fisc. 02245460361), con sede legale in Castel San Giovanni (PC) - via Emilia Pavese n. 68, per l'attività di *"fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture"* svolta nello stabilimento sito in Comune di Castel San Giovanni (PC) - via Emilia Pavese n. 68, relativamente ai seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 ad effettuare le emissioni in atmosfera;
  - comunicazione/nulla osta di cui all'art. 8, commi 4/6 della L. 447/1995 per quanto attiene all'impatto acustico;
- 2. di impartire**, per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

**EMISSIONE N. E1 SALDATURA E ALTRI IMPIANTI**

Portata massima	12000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g

Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	12 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/ Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) solo per fase saldatura	5 mg/ Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio (CO) solo per fase saldatura	10 mg/ Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	FT

#### EMISSIONE N. E2 SALDATURA

Portata massima	4000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	11 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/ Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5 mg/ Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio (CO)	10 mg/ Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	FT

- a) deve essere adottato ogni accorgimento per contenere la formazione di emissioni diffuse; in particolare, ogni postazione di saldatura deve garantire una portata una velocità di cattura di 0,5 m/sec;
- b) in caso di funzionamento parziale degli impianti presidiati da un medesimo impianto di aspirazione, deve essere adottato ogni accorgimento al fine di evitare la diluizione degli inquinanti;
- c) i camini di emissione E1, E2 devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica ed essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- d) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O<sub>2</sub> ove previsto;
- e) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
  1. **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
  2. **umidità** - vapore acqueo (H<sub>2</sub>O): UNI EN 14790:2017
  3. **polveri**: UNI EN 13284-1:2017 o UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);
  4. **ossidi di azoto**: UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
  5. **monossido di carbonio**: UNI EN 15058:2017 o ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.);
- f) per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
  1. metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
  2. altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- g) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpa di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpa di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- h) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata va confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla compromissione del campione ad esempio per la possibile saturazione

del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e sottostima dello stesso. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un' ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative;

- i) i risultati analitici dei monitoraggi devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- j) il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- k) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- l) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento ad E1 ed E2 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- m) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dal ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- n) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato degli impianti da cui si originano, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare al ST di Arpae di Piacenza l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli monitoraggi. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per il gestore di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
  - dare preventiva comunicazione, al ST di Arpae di Piacenza della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
  - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
  - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione;
- o) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni e le operazioni di manutenzione e sostituzione degli stessi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dal ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti;
- p) ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06;
- q) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 (entro le otto ore successive), indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- r) non devono essere superati i seguenti consumi:
  - consumo massimo annuo di detergente a base acquosa per pulizia a mano di componenti metallici: 110

kg/anno;

- consumo massimo annuo di indurente: 33 kg/anno; consumo massimo annuo di resina epossidica: 500 kg/anno, consumo massimo annuo di poliuretano: 90 kg/anno di poliuretano;
- consumo massimo annuo di inchiostro: 1 kg/anno;

- s) i consumi annui dei prodotti di cui al punto precedente, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro, che può coincidere con eventuali altri registri previsti per l'attività svolta nello stabilimento;
- t) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti **non può superare 60 giorni**;
- u) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- v) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti non coincida con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- w) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime, il gestore dovrà comunicare al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad **almeno tre monitoraggi** di E1 ed E2 effettuati, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in tre giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;

**3. di fare salvo che** il gestore deve tenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;

**4. di demandare** al Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del titolo abilitativo, ex art. 2 del D.P.R. 59/2013;

**5. di trasmettere** il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dello stesso art.14-quinquies, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperienza dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

**6. di dare atto che:**

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 4 della L. 241/1990;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Castel San Giovanni (PC), per il rilascio del provvedimento conclusivo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo di "AUA", di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Castel San Giovanni (PC);
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. 59/2013;

- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

**Si rende noto che:**

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di Arpae (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di Arpae (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");

**AVVERSO** al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente  
Dott.ssa Anna Callegari  
*Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**